AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

Art. 3

Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalita':

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova. In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorita' o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1. I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio. Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

Versione in vigore dal 25 maggio 1983, non più in vigore dal 2 marzo 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Affidamento in prova del condannato militare
Estremi	Legge 29 aprile 1983, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/affidamento-in-prova-del-condannato-militare/art-3-modalita-per-l-affidamento-in-prova-del-condannato-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it